

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1132

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore NOVI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 FEBBRAIO 2002

Disposizioni in materia di trattamento di quiescenza
del personale delle Ferrovie dello Stato cessato
dal servizio dal 1981 al 1995

ONOREVOLI SENATORI. - Il continuo proliferare di contenzioso in materia retributiva e pensionistica per il personale delle Ferrovie dello Stato contribuisce senz'altro ad aggravare il pesante carico giudiziario di cui soffrono i nostri tribunali. Frequenti, in tal senso, sono stati gli interventi sia della giustizia amministrativa che della magistratura ordinaria, tesi a restituire a quei lavoratori un diritto che, per effetto di una mera dimenticanza del legislatore, rischiava altresì di rimanere gravemente pregiudicato. Il riferimento è ai decreti del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, 8 maggio 1987, n. 266, e 18 maggio 1987, n. 269, che, prevedendo il riconoscimento di alcuni ineludibili diritti retributivi e previdenziali per il pubblico impiego (rispettivamente per il comparto scuola, comparto Ministeri, aziende e amministrazioni autonome), escludono dal beneficio i lavoratori del comparto ferrovie. Tale vuoto normativo venne soltanto parzialmente colmato dal contratto col-

lettivo nazionale di lavoro per il triennio 1990-1992, con decorrenza *ex nunc*, senza alcun riferimento al periodo pregresso e ai lavoratori andati in pensione negli anni precedenti, in vigenza dei contratti 1981-1983, 1984-1986, 1987-1989.

Il presente disegno di legge intende sopprimere a tale iniqua disparità di trattamento in una sorta di interpretazione autentica della *voluntas legis* recuperando, con effetto retroattivo nel senso e nella misura indicati, quella organicità di trattamento retributivo e previdenziale da più parti invocata. Gli obiettivi così raggiungibili, oltre al riconoscimento del diritto di tutti gli aumenti concessi in vigenza del contratto triennale a coloro i quali hanno cessato il proprio servizio tra il 1981 e il 1995, saranno quelli di eliminare interpretazioni giurisprudenziali difformi dallo spirito della norma e indesiderate congestioni del ruolo contenzioso civile e, per quanto di competenza, di quello amministrativo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per il personale già dipendente dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato e successivamente dall'Ente Ferrovie dello Stato nonché delle Ferrovie dello Stato SpA, comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1981 e il 31 dicembre 1995, avente diritto al trattamento di quiescenza, i benefici economici relativi alla progressione degli stipendi annui iniziali lordi, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, dalle leggi 10 luglio 1984, n. 292, e successive modificazioni, e 24 dicembre 1985, n. 779, dalla delibera n. 54 del 19 marzo 1986 del consiglio di amministrazione dell'Ente Ferrovie dello Stato e dai contratti collettivi nazionali e accordi stipendiali per i trienni 1987-1989, 1990-1992 e 1993-1995, hanno effetto sul trattamento di quiescenza normale e privilegiato e sulla buonuscita o trattamento di fine esercizio, comunque denominato, che vengono rideterminati tenuto conto dell'ultimo stipendio che il dipendente avrebbe percepito al termine di vigenza del contratto comprensivo di benefici economici-stipendiali previsti nel triennio per il personale in servizio.

Art. 2.

1. I benefici economici stabiliti dai contratti e derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 si sommano agli incrementi perequativi degli importi della pensione di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che non vengono riassorbiti.

2. Il comma 1 si applica anche ai ferrovieri cessati dal servizio entro il 1° novembre 1992 (contratto collettivo nazionale di lavoro 1990-1992), i quali hanno diritto al ricalcolo della pensione con le modalità di cui al comma 1 con l'inclusione dei benefici di cui all'articolo 37, punto 4, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 3.

1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto l'applicabilità dei benefici previsti nell'arco di vigenza dei contratti, comunque denominati, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti e hanno priorità nell'applicazione della presente legge.

2. I provvedimenti giudiziari non eseguiti o non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte ricorrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.